



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 6 aprile 2009

N. della Sezione: 1012/2009

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca – Schema
di regolamento recante “*Coordimento
delle norme vigenti per la valutazione
degli studenti e per ulteriori modalità
applicative dell’articolo 3 del decreto-
legge 1 settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169*”.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con
nota prot. n. A00/uffleg/istr/1059

del 17 marzo 2009, pervenuta il successivo 23 marzo, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Giuseppe Roxas;

PREMESSO:

Gli articolo 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 2008, n. 169, dedicati, rispettivamente, alla valutazione del comportamento e del rendimento scolastico degli studenti, hanno innovato la previgente disciplina, in particolare in tema di valutazione periodica ed annuale degli alunni, da

realizzarsi mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e prevedendo che la valutazione del comportamento debba concorrere alla valutazione complessiva dello studente.

Il comma 5 del su ricordato articolo 3 dispone che *“Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite ulteriori modalità applicative del presente articolo”*.

Sulla base di tale autorizzazione è stato predisposto lo schema di regolamento in esame che, anche a seguito del parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 17 dicembre 2008, disciplina la materia in quattordici articoli.

CONSIDERATO:

1. Lo schema di regolamento in esame ha ad oggetto la materia della valutazione degli studenti in senso ampio, ricomprendendo disposizioni attuative concernenti la valutazione di comportamento recata dall'articolo 2 del decreto legge n. 137 del 2008.

Ciò appare coerente con l'espressa previsione del concorso della valutazione comportamentale con quella complessiva da attribuire allo studente nei singoli passi del *cursus* scolastico.

A tal fine lo schema trasmesso disciplina le procedure necessarie per procedere alla valutazione periodica e finale dei singoli cicli di istruzione nonché alla valutazione ai fini dell'ammissione alle sessioni di esame conclusivo. Esso peraltro introduce i nuovi dispositivi valutativi coordinandoli con le norme vigenti, e conformando le pregresse disposizioni alle finalità della nuova normativa sulla valutazione; prevede inoltre apposite disposizioni (articoli da 9 a 13), anche per particolari situazioni alcune con difficoltà di apprendimento sulla valutazione degli apprendimenti.

2. In linea generale, la Sezione, rilevata la conformità dello schema all'autorizzazione legislativa, non ha osservazioni da formulare. Dà atto in particolare dell'approfondita istruttoria e delle modifiche introdotte a seguito e in accoglimento di parte delle osservazioni formulate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Quanto a quelle non accolte, trattandosi di profili squisitamente di merito, la Sezione non può che rimettersi alle valutazioni di codesta Amministrazione.

Rimane peraltro una certa difficoltà nella ricostruzione del quadro normativo della materia, poiché la scelta effettuata di tener ferma la normativa vigente con i necessari adattamenti, se da una parte semplifica l'intervento normativo, dall'altra rende più complesso il compito di chi è poi chiamato ad operare nel settore.

Si sottopone pertanto alla valutazione dell'Amministrazione l'opportunità di promuovere la realizzazione di un testo organico, volto a rendere palese ai vari destinatari – docenti, famiglie, studenti – le modalità applicative in materia in modo esaustivo, eventualmente agendo, nell'immediato, tramite proprie circolari.

3. Si formulano poi alcune osservazioni specifiche.

Il comma 1 dell'articolo 1 dello schema, nel definire l'oggetto del regolamento reca l'inciso "*emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*" che appare superfluo e deve essere espunto, risultando le modalità di emanazione già indicate nella premessa al decreto.

All'articolo 8, comma 3, è indicata la "*Conferenza Unificata*"; trattandosi di prima citazione, occorre indicare per esteso la denominazione dell'organismo. Lo stesso articolo 8 al comma 6 rimette a decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, l'adozione dei modelli per la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni. La disposizione è peraltro reiterata all'articolo 14, comma 2, al fine di provvedere alla armonizzazione di detti modelli per i singoli gradi ed ordini di scuola, ed appare pertanto superflua ove limitata all'esercizio della decretazione ministeriale, già prevista a

regime, rimanendo consegnata alla potestà regolamentare l'adozione di nuove ed ulteriori modalità applicative che si concretano nei modelli in questione.

L'articolo 14 al comma 6 dispone l'abrogazione del d.m. n. 5 del 16 gennaio 2009 a seguito dell'introduzione nello schema dell'articolo 7, (valutazione del comportamento). Va tuttavia rilevato come il predetto decreto recava altresì l'indicazione di criteri applicativi utili ai fini di assicurare omogeneità di attuazione (quali, ad esempio, la rilevanza di singoli episodi); valuti l'Amministrazione l'opportunità di una maggiore articolazione procedurale nell'ambito del su richiamato articolo 7 dello schema.

Infine, tenuto conto della urgenza, sottolineata dall'Amministrazione, anche in funzione delle norme transitorie recate dall'articolo 14, può condividersi la clausola della entrata in vigore per il giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto recata dall'ultimo comma dello stesso articolo 14, la cui numerazione deve essere modificata e assumere il numero "9" nella sequenza dei commi dell'articolo.

Si raccomanda conclusivamente una rilettura del testo per verificare l'esistenza di eventuali errori o imprecisioni (così, ad es. l'indicativo, invece del congiuntivo al primo rigo del comma 2 dell'articolo 14).

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni sopra riportate.

Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)

L'Estensore
(Giuseppe Roxas)

Il Segretario d'adunanza
(Massimo Meli)